STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FUTURA CITTA'"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata "Futura città'", di seguito semplicemente "Associazione".

Art. 2 – SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede presso la residenza del Presidente pro tempore e durata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga da deliberare in assemblea.

Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie (di seguito semplicemente "sezioni") saranno disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 3 – OGGETTO E SCOPO

L'Associazione è apolitica e apartitica, persegue finalità educative e culturali, esclude ogni fine di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione ha come oggetto quello di promuovere incontri di studio su temi storico-amministrativi, con particolare attenzione ai problemi delle città. Assumere ogni iniziativa di studio di questioni problematiche di diritto amministrativo, funzionale all'approfondimento di argomenti di attualità legati alla realtà territoriale.

L'Associazione, nella consapevolezza della importanza dei valori della partecipazione e della formazione, a partire dalla realtà locale, ha per scopi:

- creare una comunità educativa e di riflessione indipendente da movimenti ed organizzazioni politiche o di partito, che informi la propria attività al sostegno del dialogo e dell'inclusione sociale, promuovendo tra gli associati e nella collettività la conoscenza delle tradizioni, della cultura materiale, del patrimonio immateriale, della storia del territorio e del suo ecosistema, in rapporto con le arti, la letteratura, le scienze umane, con particolare riferimento a quelle giuridiche, e naturali;
- favorire il libero ed equilibrato sviluppo dell'individuo e le pratiche intese ad accrescere il suo benessere fisico, emotivo, mentale e spirituale secondo le

attitudini e le propensioni di ciascuno, nelle formazioni sociali cui appartiene o nelle quali si riconosce;
- promuovere incontri di studio su temi storico-amministrativi, con particolare attenzione ai problemi delle città;
- assumere ogni iniziativa di studio su questioni problematiche di diritto amministrativo, funzionale all'approfondimento di argomenti di attualità legati alla realtà territoriale locale.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione potrà:

- elaborare progetti educativi, artistici e culturali, pubblicare riviste, bollettini periodici, libri e cataloghi, produrre opere audiovisive, materiale documentario o artistico, anche su supporto digitale, e curarne la diffusione attraverso piattaforme software;
- organizzare viaggi educativi e visite guidate di carattere artistico e culturale;
- organizzare corsi, seminari e laboratori coerenti con le finalità statutarie e le direttive e i programmi approvati dall'Assemblea;
- favorire l'istruzione e la formazione e promuovere la diffusione dell'educazione civica;
- organizzare e sostenere mostre, manifestazioni, spettacoli, concerti, rassegne, premi e festival;
- gestire spazi pubblici o aperti al pubblico e privati, destinati a tali finalità;

il tutto anche in collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e private ed istituzioni estere o internazionali;

Nell'ambito delle suddette attività, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni degli associati, anche di carattere professionale e lavorativo, in relazione a singoli progetti o eventi. Per lo svolgimento dei suddetti incarichi, l'associato avrà diritto unicamente al rimborso delle spese.

L'Associazione potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti o società estranee all'Associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione potrà aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea degli associati, ad altre associazioni o enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini associativi. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 – PATRIMONIO, ENTRATE ED ACCANTONAMENTI OBBLIGATORI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili e mobili, registrati e non, che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche;
- avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura stabilita dall'assemblea.

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) versamenti effettuati dai soci fondatori;
b) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione in qualità di soci sostenitori o ordinari;
c) altri versamenti volontari ulteriori rispetto a quelli previsti alle precedenti lettere a) e b);
d) contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di istituzioni pubbliche o enti e aziende private italiane ed estere;
e) redditi derivanti dal suo patrimonio;
f) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
g) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'assemblea stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei soci fondatori all'atto costitutivo dell'Associazione; stabilisce, inoltre, annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuare da parte di eventuali soci ordinari, in misura non inferiore alla precedente.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali deliberati.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualunque entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono né rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili a terzi.

5. AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE. I SOCI

L'Associazione è aperta a quanti coltivano un interesse professionale per il diritto amministrativo e per la storia del diritto, con particolare attenzione al diritto degli enti e delle istituzioni locali, e comunque a quanti siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e siano ammessi a farne parte secondo le disposizioni del presente statuto.

La decisione sull'ammissione di nuovi associati spetta al Presidente dell'Associazione, che deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, uditi anche per via breve i componenti del Consiglio Direttivo, sulla base della maggioranza delle opinioni espresse.

Le iscrizioni decorrono dal momento in cui vengono deliberate e sono annualmente rinnovate tacitamente salvo recesso.

I soci accettano integralmente le disposizioni statutarie dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell'ammissione, salvo quanto sotto disposto per i soci onorari.

I soci possono essere:

- ordinari, se versano annualmente la quota stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori, se volontariamente versano una quota superiore a quella prevista per i soci ordinari;
- onorari, se ammessi eccezionalmente anche senza il versamento della quota associativa, su proposta del Consiglio direttivo, previo parere dell'Assemblea.

La partecipazione all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.

Ogni socio ha diritto a partecipare all'assemblea e ha diritto ad un voto all'interno della medesima, in particolare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche sociali.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne preavviso di almeno tre mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

L'associato che adotti un comportamento incompatibile con i principi e le finalità dell'Associazione o che arrechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'ente o che non adempia agli obblighi di versamento della quota potrà essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ed è comunicata all'associato.

I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di partecipare all'Associazione non possono riprendere i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, potrà contestare la decisione nei modi previsti dall'art. 18 del presente Statuto.

Chi sia stato escluso dall'Associazione per mancato pagamento delle quote associative potrà essere nuovamente associato solo dopo aver regolarizzato i pagamenti rimasti inadempiuti.

Art. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario-Tesoriere;
- il Vice Presidente;
- il Presidente dell'Associazione.

Art. 7 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è composta dai soci fondatori, dagli associati ordinari e dai soci onorari.

E' organo sovrano dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione che la convoca almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la determinazione delle quote associative annuali, l'esame dell'attività svolta e la deliberazione sul programma annuale delle attività presentato dal Consiglio Direttivo e per quant'altro ad essa rimesso dal Consiglio Direttivo o da una maggioranza qualificata di associati pari ad almeno un terzo degli iscritti.

La convocazione è inviata mediante comunicazione scritta, anche mediante e-mail, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire a ciascun associato almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, e alla stessa potrà parteciparsi anche nella modalità da remoto a mezzo di apposito link dedicato.

Delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione, approva eventuali regolamenti che ne disciplinino l'attività, delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi e proventi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione; delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti; nomina

oppure revoca il Consiglio Direttivo; delibera, infine, lo scioglimento, la liquidazione o la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Un socio può essere portatore di una sola delega. L'assemblea è validamente costituita se è presente, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie e la destinazione degli avanzi di gestione occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per le delibere di scioglimento occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da altra persona designata dagli intervenuti.

Di ogni riunione dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre componenti, eletti dall'assemblea degli associati che ne stabilisce il numero prima di ogni elezione.

A tal fine spetta ad ogni associato la facoltà di indicare tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere. Vengono nominati, rispettivamente, Presidente, Vice Presidente e Consiglieri gli associati che abbiano ricevuto, nell'ordine, il maggior numero di preferenze, tenuto conto del numero di consiglieri posti in votazione. In caso di parità di voti conseguiti, si intende eletto e/o nominato il componente più giovane di età.

Il Consiglio nomina, al suo interno, il Segretario e il Tesoriere.

Sono Anziani, ciascuno dei rispettivi organi collegiali, il Consigliere e l'associato che vantano la più lunga iscrizione all'Associazione. Nel caso in cui vi sia pari anzianità d'iscrizione all'Associazione, hanno la precedenza il Consigliere o l'Associato più anziani d'età.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri eletti, subentra automaticamente il primo dei non eletti. Il consigliere surrogato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente dell'Associazione, egli verrà sostituito dal Vice Presidente a tutti gli effetti.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del Segretario o del tesoriere, il Consiglio Direttivo provvederà alla ricostituzione delle cariche sociali vacanti.

Le funzioni di Vice Presidente, ove cessato, vengono concentrate ad interim in quelle di Presidente; nel caso di cessazione del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni presidenziali vengono assunte ad interim dal Consigliere Anziano.

Le funzioni di segretario/tesoriere, ove cessato, vengono assunte ad interim dal Presidente dell'Associazione; in mancanza anche del Presidente, le funzioni di Segretario/tesoriere vengono assunte, nell'ordine, dal Vice Presidente e, quindi, dal Consigliere Anziano.

Nel caso di cessazione congiunta dalla carica di Consigliere e dalla carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio Direttivo procede alla copertura delle cariche vacanti. Le cariche vacanti vengono ricoperte, per l'interinato, ai sensi del comma precedente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di mandato.

Con la scadenza del mandato, cessano dalla carica anche il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-tesoriere dell'Associazione, salvo quanto necessario al disbrigo degli affari correnti o urgenti.

In caso di revoca da parte del Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/tesoriere cessano immediatamente dalle loro funzioni. In tal caso, l'assemblea, sotto la presidenza dell'Associato Anziano, procede nel più breve tempo possibile all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In occasione di un singolo mandato del Consiglio direttivo, il medesimo Consigliere può ricoprire più volte e senza limiti le cariche di Presidente, di Vice Presidente e o di Segretario/tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione quando ne ravvisi la necessità.

Il Presidente convoca altresì il Consiglio quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Al Consiglio Direttivo spettano: a) la nomina del Segretario e del tesoriere dell'Associazione, designandoli tra i propri componenti; b) la predisposizione del rendiconto; c) l'attuazione degli indirizzi fissati dall'Assemblea; d) le deliberazioni sulle iniziative dell'Associazione sui problemi che la interessano; e) il componimento delle eventuali controversie tra gli associati; f) le valutazioni sui comportamenti degli

associati per le eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto; g) ogni ulteriore competenza non riservata dallo Statuto ad altro organo dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il quorum strutturale è fissato in un terzo più uno del Consiglieri in carica.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dotarsi di un proprio Regolamento interno e di predisporre un Regolamento contenente tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e ritenuto necessario per il buon funzionamento dell'Associazione, quest'ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia ed anche da remoto, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando sia richiesto da almeno due suoi membri.

La convocazione è diramata dal Presidente con comunicazione indicante la data, l'ora e il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata, anche via mail, a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio Direttivo potrà delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza

dello Statuto e del regolamento, si occupa dei rapporti con gli associati e sovrintende alla tenuta del protocollo e dell'archivio, qualora la cura di questi sia delegata a taluno degli associati.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione.

Art. 10 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente e cura i singoli affari a lui delegati dal Presidente.

Art. 11 – IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, cura la tenuta dei libri delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea ed assiste il Presidente nello svolgimento delle attribuzioni di quest'ultimo.

Art. 12 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e cura la gestione organizzativa dell'Associazione e la tenuta del libro degli associati.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate in un'unica persona.

Art. 13 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso in cui l'Associazione venga ad estinguersi, il suo patrimonio è devoluto in beneficenza a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni con finalità sociali.

Art. 14 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro degli associati e i libri delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. I libri dell'Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza; le eventuali spese sono a carico dei richiedenti.

Art. 15. IL RENDICONTO

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 16 – AVANZI DI GESTIONE

E' vietato all'Associazione distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, proventi o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale

durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare i proventi o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l'arbitro sarò nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

All'atto dell'iscrizione, ciascuno dei soci dichiarerà espressamente di accettare la presente clausola.

Art. 19 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per i primi due esercizi, le funzioni del Consiglio sono esercitate dal Direttorio nominato dai Soci Fondatori contestualmente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

I soci fondatori individueranno, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, il socio che eserciterà le funzioni di Presidente fino alla convocazione della prima Assemblea dei soci.

Al Direttorio si applicano tutte le disposizioni relative al Consiglio direttivo, in quanto compatibili.

Art. 20 – DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni stabilite dal Codice civile e dalla vigente normativa in materia di associazioni non riconosciute.